RI

La presente delibera resterà affissa all'albo pretorio dal 15/9/94

al 30/09/1994

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BENEVENTO

	1001100	Data5	/9/94	
fiuti	Solidi Urb	pani - Decreto legislativo 1	/11/93	
soli	di urbani.			
attro	, addi cino	que , del mese di sette	mbre	
o, nell	a consueta s	ala delle adunanze del civico Pala	zzo Mosti,	si è
duta p	ubblica.			
		age 2"		
[				
ente p	prospetto, n.	31. Consiglieri, assenti	9	
P.	A.	MECCABIELLO I	P.	A.
	100	E- C-C- (C-C-)	100	
				M
			988	n []
-				[]
100 mm	75.0 1059			[]
		TO CONTROL OF THE PROPERTY OF		[]
		* 11	177	[]
				[]
	595 460			[]
				[]
				()
				×
				×
				[]
				[]
				[]
			[]	[]
11	1.1	VINI		
[]	[]	VISCO Domenico ZANIN Domenica	-[]	[]
	rifiu rifiu rifiu soli attro o, nell eduta p	rifiuti solidi urbani.  solidi urbani.  attro , addi cinco o, nella consueta solidi urbani.  ente prospetto, n.  P. A.  [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [	fiuti Solidi Urbani - Decreto legislativo 19 rato dal D.L. 566/93:  rifiuti solidi urbani  solidi urbani  attro , addi cinque , del mese di sette o, nella consueta sala delle adunanze del civico Pala eduta pubblica.  I MECCARIELLO Luigi MORELLI Raffaele II MORELLI Raffaele II NICASTRO Daniele II NUZZOLO Pompeo II PETRUCCIANO Fernando II PETRUCCIANO Fernando II RAUSO Mario II RUSSI Vincenzo II II RUSSO Roberto II RUSSO Roberto II RUSSO Roberto II RUSSO Roberto II MECCARIELLO Antonio II TIBALDI Raffaele II MI TRETOLA Antonio II TUFO Pompeo II VALLONE Massimo	P.   A.   P.   P.   P.   P.   P.   P.

E' presente il Sindaco Dr. Pasquale Viespoli.

ripa il Segretario Generale del Comune Dr. Aristide Verrusio

<sup>&#</sup>x27;O D'ALESSANDRO E MECCARIELLO PRESENTI 33

REGOLAMENTO

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBAN'I

D.Lgs. 15.11.1993, n.507

Modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93

COORDINATURE U.O.S. TRIBUTI dott. Sergio Cecio

ASSESSORE AVLE FINANZE dott. prof. Nicoja Boccalone

, ( i. 13.

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

# Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA.

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, e' prevista apposita tassa annuale, da applicare secondo le dispo sizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e con osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

## Art. 2 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.

Il servizio di nettezza urbana e' disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformita' all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa, ed in particolere per quanto attiene i limiti della zona di raccolta obbligatoria, la distanza e la capacita' dei contenitori e la frequenza della raccolta.

#### Art. 3 - CONTENUTO DEL REGGLAMENTO.

Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale le modalita' di applicazione della tassa rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

L'adozione e le variazioni al Regolamento, sono di competenza del Consiglio Comunale, così come disposto dalla legge 142/90 all'art. 32, lettera "g".

## Art. 4 - ZONE DI APPLICAZIONE.

L'applicazione della Tassa nella sua interezza e' limitata alle zone del territorio Comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonche' agli altri ai quali e' esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art. 5 del presente regolamento e della planimetrie allegate che si riproducono in calce.

Nelle altre zone ove con e' effettuata la raccolta dei iti sclidi urbani interni in regime di privativa, la tassa e' a a partire dal primo gennaio 1995 nello risure ridotte lite tal art. 16 secondo capoverso, rispettose del limite 40 per cento della tariffa intera previsto dall'art. 59, 2. cel decreto 507.

Nelle zone esterne ai centro abitato, per le quali lo imento del normale servizio di raccolta e' limitato a perio-agiorali, il tributo e' dovuto in proporzione al periodo di izio cel servizio, ferro restando quanto previsto nel sucvo articolo.

# 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA.

La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed ato a comunque reso in via continuativa nei modi previsti articoli 58 e 59, ferna restando quanto disposto dall'art. omma 4 D. Egs. 15.11.1993, n.507.

La tassa e' annuale e viene riscossa in base ad apposita fa ca commisurare alla superficie dei locali e delle aree te e all'uso cui i medesici sono destinati.

Per l'abitazione colonica e gli altri fatoricati con area rta di pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona i e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la a di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Nelle zone di cui allart. 4, nella quale non e' effettuata ccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbanini ed equiparati nei contenitori del centro di raccolta piu'

La tassa per le zone di cui sopra, dovra' essere corrisposta sura ridotta delle percentuali di cui all'art. 16, da calcosulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada zzabile dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella peripetrata e di fatto servita.

# 6 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.

La tassa e' dovuta da criunque, persona fisica o giuridica, zionalita' italiana o straniera, occupi o detenga i locali o ee scoperte di cui all'art. 62 D.Lgs. 15.11.1393, n.507, con lo c' solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o oloro che usanò in comune i locali o le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del e civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 70 D.Lgs. 15.11.1993, n.507, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; fermo restanti l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

# Art. 7 - FORME DI GESTIGNE DEL SERVIZIO.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti soligi urbani ai sensi dell'art. 8, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed inoltre in attuazione dell'art.22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n.142, sulle autonomie locali, puo' essere svolto attraverso le seguenti forme di gestione, che possono essere adottate in funzione delle specifiche situazioni:

- gestione diretta in economia ;
- gestione mediante azienda municipalizzata ;
- gestione mediante concessione ad enti ed imprese specializzati, debitamente autorizzati;
- Aziende speciali.

Inoltre, in attuazione dell'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali, e' possibile servirsi di una Azienda speciale.

In caso di affidamento del servizio ad Azienda speciale, dovendo essere la stessa dotata di personalita' giuridica, l'eventuale affidamento di cui trattatasi dovra' essere configurato giuridicamente, core un vero e proprio rapporto concessionale nei confronti del Comune.

# ART. 8 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO.

Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo del servizio di smaltimento dei crifiuti solidi urbari interni ed equiparati di cui all'articolo 1, ne' puo' essere inferiore, per gli enti di cui all'art.45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla

lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non puo' assere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minino e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalita'.

Il costo di esercizio di cui al 1º capoverso comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art.67, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art.44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n.902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

Dal costo, determinato in base al disposto del 2º capoverso, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento.

#### Art. 9 - TARIFFE.

Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unita' di superficie dei locali ed aree compresi, nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonche' i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo, ovvero gli aumenti attuati nei casi di dichiarazione di dissesto.

Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norna di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione certrale Per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimita' nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Nel caso di rilievi formulati oltre il termine dei 6 mesi, il Comune non e' obbligato ad adequarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

La tassa e' individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinate.

La tassa e' commisurata a partire dal 1.1.1996 alle quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile de i rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i nedesimi sono destinati, nonche' al costo di smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale entro il 31.10.1995 determina, con efficacia dall'1.1.1996 le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art.68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino emogenea potenzialita' di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria.

La deliberazione con la quale il Consiglio Comunale determina le tariffe, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonche' i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

#### Art. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario di cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di <sup>0gni</sup> attivita' organizzativa e gestionale del pubblico servizio <sup>che</sup> sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti <sup>rel</sup>ativi e dispone i rimborsi.

Il Comune e' tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per a Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto Funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.

Il Funzionario responsabile, entro il mese di gennaio di lascun anno dovra' inviare all'Assessore alle Finanze ed al loordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione COMUNE DI BENEVENTO

sulla attivita' svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti "sui fronte della lotta alla evasione con la proposizione delle evertuali iniziative ritenuta utili per il miglioramento del pubblico servizio.

#### CAPO II

# MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

# Art. 11 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA.

La tassa e' commisurata alle quantita' e qualita' media ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solici urbani interni e equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonche' al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di poduttivita' quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenear debbono risultare da un calcolo aritmetico che tiene conto del rapporto tra la superficie accertata per l'anno in corso ed il costo previsto per l'anno successivo ed i coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa.

Le tariffe cosi determinate dovranno essere correlate tra loro da un minimo comun multiplo.

La tassa a norma del 1º comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/93, e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie, per unita' di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo Gi uso cui i medesimi sono destinati nonche' il costo dello smaltimento.

La superficie tassabile e' misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attivita' economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie utilizzata.

# Art. 12 - LOCALI ED AREE SOGGETTE ALLA TASSA

In particolare, sono soggetti alla tassa :

# LOCALI TASSABILI

- tutti i vani interni all'ingresso celle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucina, bagni,ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, cantine, sottotetti, ecc.), nonche' le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;
- 2) tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici direttamente utulizzati, nonche' ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
- 3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonche' quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici(alberghi, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di autovetture, rotocicli, di biciclette, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;
- 4) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e case di cura;
- 5) tutti i vani principali ed accesori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffe', di pasticceria, di sale da te', di latterie, di gelaterie e simili ;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di ristorazione, di paninoteche, di birrerie e simili;
- tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attivita' di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attivita culturali, di educazione, di istruzione, di associazione di qualsiasi tipo, anche se sportiva, ad attivita' sindacale e politica;
- tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori atigiani, a magazzini, a
  depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei
  locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e
  per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali,
  tossici o nocivi, al cui smaltimento e' tenuto il produttore
  medesimo, tenuto comunque conto che la produzione dei rifiuti urbani e' presente anche nei locali dove di regola formano rifiuti speciali.
- tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi,

delle caserme, delle stazioni ferroviarie, nonche' i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o attivita' umanitarie:

- 10) tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, corprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;
- 11) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo, o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tale attivita' che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attivita';
- 12) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privata e della collettivita' in genere;
- 13) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonche' la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da Enti pubblici -comprese le unita' sanitarie locali- dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonche' dalle stazioni di qualsiasi genere;
- 14) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonche le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

### AREE TASSABILI

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo coperto, a banchi di vendita nonche' alle relative attivita' e servizi complementari connessi;
- tutte le superifici adibite a sede di distributore di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonche' l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio

effettivo dello sport;

qualsiasi area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibili dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Tutti i locali principali ed accessori, nonche' tutte le aree scoperte, non indicate nelle elencazioni precedenti, sono comunque soggette alla tassa, quando comunque ne' ricorra la tassabilita' in base al D.Leg. n.507/93.

#### Art. 13 - INIZIO OCCUPAZIONE

La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore.

### Art. 14 - CESSAZIONE OCCUPAZIONE.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualita' successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

#### Art. 15 - ESCLUSIONI.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non Possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in Obiettive condizioni di non utilizzabilita'.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologi-

ci, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,20 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del codice Sivile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, quando la superficie esclusa sia individuata con certezza ed utilizzata esclusivamente dagli atleti per attivita' sportiva e gare e vi sia assenza di produzione di rificti (es. campo di calcio, campo di basket ecc.).
- e) unita' immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione purche' tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresi' esclusi dalla tassa:

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norne vigenti.

Per le attivita' di seguito elencate e per quelle assimilabili per natura dell'attivita' svolta (esclusi i locali adibiti ad uffici, sale da attesa, disimpegni, corridoi, aree adibite a deposito, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*) ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Falegnamerie	40
Autocarrozzerie	
Autofficine per riparzaione veicoli	. 4Ú
Autofficine di elettrauto	. 40
Distributori di carburante	. 40
Lavanderie	40
Verniciatura	. 40
Galvanotecnici	40
Fonderie	. 40
Odontoiatri	
Odontotecnici	
Laboratori di analisi	
Radiologi	. 40

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa over per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Le esclusioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dall' 1.1.1995

# Art. 16 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa e' dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e' svolto in regime di privativa. la tassa e' comunque applicata per intero ancorche' si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio e' attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ec assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa e' dovuta:

- a) in misura pari al 40 % della tariffa, se la distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 1.500 mt. dal confine della proprieta;
- b) in misura pari al 30 % della tariffa, se la distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 1.500 mt. ed e' inferiore ai 2.500 mt. dal confine della proprieta';
- c) in misura pari al 20 % della tariffa, se la distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 2.500 mt. dal confine della proprieta'.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del 0.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo e' dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti della tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacita' minima che gli stessi debbono assicurare'o della frequenza della raccolta, il tributo e' dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacita' si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilita' per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacita' ricettiva.

# Art. 17 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 6 del presente regolamento.

Qualora le parti comuni non vengano denunciati dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 4% agli alisggi siti in edifici sino a 10 condomini;
- aumento del 3% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini;
- c) aumento del 2% agli alloggi oltre i 20 condomini.

  La norma ha decorrenza dall'1.1.1995

#### Art. 18 - CLASSI DI CONTRIBLENZA

Fine all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con orogenea potenzialita' di produzione di rifiuti e delle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art.79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

## CATEGORIA PARAMETRO

- Categoria I Abitazioni e relative dipendenze, comprese aree di parcheggio;
- Categoria II Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie e rosticcerie, mense in genere, compresi i locali destinati a servizi e depositi;
- Categoria III Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, relativi a depositi, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi e banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito di mercatini o su suolo pubblico;
- Categoria IV Bar, caffe', gelaterie, pasticcerie, compresi i locali destinati a laboratorio e deposito;
- Categoria V Alberghi, locande e pensioni;
- Categoria VI a) Locali destinati ad uso di uffici privati:
  banche, istituti di credito, istituti finanziari
  ed istituti assicurativi, studi professionali,
  laboratori di analisi mediche e cliniche, agenzie
  di viaggio e immobiliari, agenzie ippiche, ricevitorie del totocalcio, totip, enalotto, dei banchi
  lotto, ecc;
  - b). Locali destinati ad uso uffici pubblici: uffici pubblici, stazioni ferroviarie, caserme, istituti di pena, seminari, musei, biblioteche, associazioni tecnico-economiche od istituzioni di

natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza;

- Categoria VII Locali principale ed accessori, ed aree destinate all'attivita' di vendita al dettaglio e all'ingresso di prodotti alimentari, diversi da quelli compresi nella "Categoria 3" (locali di vendita e di deposito di salumerie, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, ecc.);
- Categoria VIII Collegi, convitti. Ospedali e case di cura non rientranti tra quelle operanti nell'ambito e secondo le finalita' del sistema sanitario nazionale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti negli artt. 1 e 2 della Legge n.833/78;
- Categoria IX Locali, principali ed accessori ed aree destinate a tutte le attivita' commerciali diverse da quelle previste alle categorie 2,3,5, e 6 (grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi ed edicole, farmacie, depositi commerciali, sale di esposizione, ecc.);
- Categoria X Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, circeli, bigliardi e altri giochi leciti, sale pubbliche da ballo, sale di incisione, discoteche, night clubs, studio radio televisivo, teatri di prosa, palestre e scuole di danza o di ballo;
- Categoria XI Locali ed aree, principali ed accessori, destinati ad attivita' industriali, laboratori e botteghe artigiane, rimesse di autoveicoli, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio per automezzi e distributori di carburante;
- Categoria XII Istituti di istruzioni pubblici e privati, asili e scuole pubbliche e private, comunita religiose, istituti e case di riposo;
- (NOTA): I locali e le aree non espressamente indicati vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle precedenti categorie sopra classificate.

## Art. 19 - ESENZIONI.

Sono esentati dalla tassa:

1) gli alloggi di tipo popolare costituiti da un solo vano e

servizi, se destinati ad uso esclusivo di abitazione;

- 7) le associazioni ambientaliste e di volontariato della consulta dell'arciente che contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti, previste all'art.28 del Regolamento del servizio dei rifiuti solidi urbani;
- Enti senza fini di lucro che organizzano centri di accoglienza e dormitori di immigrati, sfrattati e persone comunque bisognose.

Gli esonerati dovranno essere disposti, di anno in anno, con della Giunta Comunale.

L'importo della tassa non riscosso dal Comune, deve essere iscritto in Bilancio come autorizzazione di spesa, e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta, copertura da specificare all'atto della adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione medesima.

#### Ait. 20 - RIDUZIONI.

Sono computate per la meta' le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

Sono computate rel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ad aree assoggettabili a tassa.

La tariffa ordinaria e' ridotta della misura sottonotata nel (aso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 10%;
- h) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%;
- locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita' svolta: 30%;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da utenti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' al di fuori del territorio nazionale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di Variazione indicando la residenza e/o il domicilio estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da utenti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' al di fuori del territorio provinciale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando la residenza e/o il donicilio al di fuori del territorio provinciale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte dei comune: 30%;
- () attivita' produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportante una accertata minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantita' di rifiuti che possano dar luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie: 10%;
- g) abitazioni occupate da 6 a 9 componenti, con reddito com-r plessivo minore del reddito di riferimento: 10%;
- h) abitazioni occupate da 10 componenti ed oltre, con reddito complessivo minore del reddito di riferimento: 15%;

le riduzioni di cui al precedente capoverso, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Ai fini del godimento dei benefici previsti alle lettere g) ed h) del presente articolo i parametri di riferimento sono cosi' determinati:

#### REDDITO COMPLESSIVO

Somma dei redditi prodotti dagli occupanti, con l'esclusione dei redditi dei familiari considerati a carico del dichiarante ai fini della denuncia dei redditi.

#### REDDITO DI RIFERIMENTO

Importo massimo del reddito previsto dal legislatore per i familiari a carico del dichiarante, moltiplicato il numero degli occupanti.

Esempio numero occupanti 7, marito, moglie e 5 figli Reddito marito..... = L.16.000.000 (sommato) Reddito moglie..... = L.13.000.000 (sommato) Reddito 1 figlio..... = L. 5.800.000 (sommato) Reddito 2 figlio..... = L. 4.600.000 (escluso)

Reddito complessivo = L.34.800.000

ef extraore was to not relative allow, the per l'attricté seste serepornes supo fin. reference en mg- 200, a diche en us an relate di exem minne de faction prenutionale obtenud ai opplissering olelle dispositione ly slote proprie ollhe codes one it oppositions: All 10% reddits at fini del 740 = L.S.100.000\*7= L.35.700.000

Reddito di riferimento = L.35.700.000

inicitrazione, inoltre, ha la facolta' di concedere la del 30% della tassa in favore degli alloggi di tipo che non abiano piu' di due vani, oltre i servizi e ! 10% della tassa in favore degli alloggi popolari i tre vani oltre i servizi;

somerati dovranno essere disposti, di anno in anno, con pur della Giunta Comunale.

nto della tassa non riscosso dal Comune, deve essere ton decorrenza dal Bilancio preventivo relativo al1995 come autorizzazione di spesa, e la relativa e' assicurata da risorse diverse dai proventi della ativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione prepertura da specificare all'atto della adozione da a Giunta Comunale della deliberazione medesima.

sposizioni di cui al presente articolo, entrano in 1.1.1995.

## ASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.

I cervizio di smaltimento dei rifiuti solici urbani odotti dagli utenti che occupano o detengono, con o izzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locapubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitu' o passaggio e' istituita la tassa di smaltimento in ffa giornaliera.

na idenato temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non nel corso dell'anno.

sura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei olidi attribuita alla categoria contenente voci nii di uso diviso per 365 ed il quoziente maggiorato

igo della denuncia di uso temporaneo si intende assolpagamento della tassa, da effettuare contestualmente di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e dulo di versamento di cui all'art. 50 del D.LGS.

ell'occupazione che non richiedono autorizzazione o che mo il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di puo' essere versata direttamente al competente uffienza compilazione del suddetto modulo. In caso di la tassa, che non risulti versata all'atto dell'aclell'occupazione abusiva, e' recuperata con sanzione,

interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

#### Art. 22 - DENUNCE.

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/93, presentare denurcia al Comuneentro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le rodifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprieta' e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa e' dovuta dal proprietario o, in caso di sub-affitto dal primo affittuario.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune e disponibili presso il competente Ufficio Tributi, e deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- cognome e nome nonche' luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, societa' e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati, nonche' la loro ripartizione interna:
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- 9) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel

caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicata dai timbro postale.

La denuncia, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilita'. In caso contrario, il contribuente e' tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui al presente articolo, ogni variazione che comporti un maggiore amrontare della tassa e così anche il venir meno delle contiziori dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 18 e 19 del presente regolamento.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme ci esenzione dalla tassa.

# Art. 23 - DECORRENZA DELLA TASSA.

La tassa ai sensi dell'art.64 del D.1gs. 507/1993 e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre sclare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nei corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purche' debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente officio tributario comunale, da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del binestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non e' dovuto per le annualita' successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto e' disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al precedente capoverso. Questa ultima denuncia e' da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.

# Art. 24 - MEZZI DI CONTROLLO.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o dequisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'afficio comunale puo' svolgere le attivita' a cio' necessarie esercitanco i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/1993.

A tale effetto il Comune ha il diritto di:

- nivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
- 2) accedere in caso di mancato adempimento alle richieste di cui al punto precedente, con agenti di polizia urban o con i dipendenti dell'Ufficio Comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della unita' occupata.

#### Art. 25 - RIMBORSI.

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'Ufficio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, e' disposto dall'Ufficio Tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cessazione prevista dal medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del Ruolo in cui e' iscritto il tributo.

In ogni, altro caso, lo sgravio e il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto e' disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre i due anni dall'avvenuto pagamento.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

I rimborsi spettanti al contribuente ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo.

La riduzione opera fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti gia' pagato l'importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto e' rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28.1.1988 n.43.

#### CAPO III

#### SANZIONI ED INTERESSI

#### Art. 26 - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia e' ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 150.000 (centocinquantamila) da determinare in base alla gravita' della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale o soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, ail'accertamento originario o riformato dell'ufficio ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento.

#### CAPO IV

#### ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

### Art. 27 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.

In caso di denuncia infedele o incompleta l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art.64, comma 2, del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento di ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia deveva essere presentata.

Per le abitazioni la tassa e' accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa e' accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarieta' tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, societa' ed associazioni aventi personalita' giuridica, la tassa e' accertata nei confronti dei legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarieta'.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa e' effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarieta'.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprieta' e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa e' accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalita' previste dalla legge (art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa e' accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei lucali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonche' la motivazione

dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalita'.

Gli avvisi di cui al 1º capoverso devono contenere altresi' l'indicazione dell'organo presso cui puo' essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, puo' stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalita' di rilevazione della materia imponibile nonche' dei requisiti di capacita' ed affidabilita' del personale impiegato dal contraente.

#### Art. 28 - RISCOSSIONE

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denuncie presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 27 del presente regolamento, e' iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 8 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Generale delle entrate ex Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonche' quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al 1º capoverso sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, riducibili a due rate su autorizzazione della Direzione Generale delle entrate ex Intendenza di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco puo' concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare icritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rața di normele scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi, si applicano, per quanto attiene al tributo da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 25, 26, escluso l'uitimo comma,

- 27, 28, 29, 30, 31 e 42 de decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.£12.
- Si applicano, in quanto corpatibili le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e del decreto de Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.
- Si applica l'art. 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazion:.

#### <u>Art. 29 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO.</u>

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art.8 del J.Lgs. 31.12.92, n. 546, recante nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.91, n. 413, contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate -ex Intendenza di Finanza- e in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso avverso il provvedimento adottato, deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto contro la decisione della stessa Direzione, con consegna a mano, nel qual caso l'Ufficio e' tenuto a rilasciare ricevuta per l'avvenuta presentazione, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate e' ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg.60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg.180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente puo'ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo', tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'art.2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attivita' artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita', siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani, ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attivita' produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attivita' produttiva stessa, sempreche' il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato e attivato nella zona di esercizio dell'attivita' suddetta.

In prima applicazione della nuova normativa sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 9 del presente Regolamento, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996.

Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti, sono immediatamente applicabili in attuazione degli articoli 15, 16,17,19, 20 e 21 del presente Regolamento, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.

Ai fini delle determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 7, per l'anno 1994 e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, 3 comma, n.3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'articolo 22, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quello gia' prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonche' all'articolo 6, sono presentate entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.

I termini di accertamento di riscossione di cui agli articoli 27 e 28, si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodotti in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell' articolo 28 i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

#### Art. 31 - ABROGAZIONI.

\* Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 28 gli articoli da 268 a 271 del Testo Unico Per la Finanza Locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n.1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, e dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144, e successive modoficazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

#### Art. 32 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994. REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI SOLIDI URBANI INTERNI.

## INDICE

# CAPO I

# t. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA..... pag. 2

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art.	2	-	SERVIZIO	DI	NETTEZZA	URBANA	pag.	2

Art.	3	-	CONTENUTO	DEL	REGOLAMENTO pag.	2

Art.	4	**	ZONE	DI	APPLICAZIONE pag.	1

Art.,	5 -	PRESUPPOSTO	DELLA	TASSA	pag.	3
-------	-----	-------------	-------	-------	------	---

Art.	6	 SOGGETTI	PASSIVI	E SOGGETTI		
		DESDONSAR	TIT DEL	TRIBUTO	080.	4

Art.	7 -	FORME	DΙ	GESTIONE	DEL	SERVIZIO	pag.	4

Δ	rt		8	-	GETTITO	) F	COSTO	DEL	SERVIZIO	pag.	5
1.1	1 %	•	0		U.L. 1 A 1 5	_	000.0	n			

Art.	9	U	ī	A	R	I	F	F	E							•											•			•		•	•			•	F	ò	9			б
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	---	---	--	--	---	---	---	---	--	--	---

Art.	10 -	-	FUNZIONARIO	F	ESPONSABILE			pag.	7
------	------	---	-------------	---	-------------	--	--	------	---

## CAPO II MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art.	11		0(	) !	1 3	٩I	5	SU	R	A	Z	Ι	0	N	E		D	E	L	L	A		Ţ	A	S	S	A	•		•	•	•	•			P	ĉ	9 9		8	
Art.	12	-	L(	) ( _ (	- 1	A L	1	<u></u>	E	DS	Α	Α.	R	E .	Ε.	•	s	0	G	G •	Ε.	Τ.	Τ.	Ε.	•	•			•		•	•		•	3 <b>4</b>	þ	) ē	9 5		8	
Art.	13	12	I	٧.		7 1	(	)	0	C	C	Ü	P	A	Z	<u> </u>	0	N	Ε			٠			•				•	•		•				þ	à			11	
Art.	14	7	C!	= 0	; ;	S A	Ž	? I	C	N	E		0	) C	C	U	P	Α	Z	Ī	0	A.I	E		•	5 <b>.</b>	•	į	•	٠	٠	٠	•	•		F	) 2	3 5	3	11	
Art.	15	-	ΕS	5 (	H	_1	15	S I	(	N	I				•														•		•	•				P	à	3 9		11	

C	Ω	M.	U	NE	F	D I	В	E	N	F	V	E	N	3	(
The second second	- W	Commence of the Commence of th		Acres Marie Control	and the second second	region of the second second second				The second second		J pow	and the second second	Contract of the Contract of th	

Α	ſ	t	•	1	6	-	F	Ü	N.	Z	I	) N	E		D	5	L I	_ 0		Ş	/ C	L	G	M	Ε	N	T	)							-	-	r.	13
																																			373			
A	r	t		1	7	-	Р	A	8	T :	1	C	0	H	U		Ī	D	E	L	C	0	NI	0 (	M	Ιţ	N ]	0	•			٠	٠	٠	P	а	9.	14
A	r	t		1	8	-	С	L	A	SS	S I		D	I		С	0 !	۷T	R	11	3 L	Ε	N Z	Z A									•		p	а	9 •	15
Α	r	t		1	9	-	E	S	E	N.	7 1	0	N	Ι	٠	٠			٠			ंक				* (		c w	*	*	. ,	*	٠		P	а	9.	16
A	٢	t	٠	2	0	-	R	1	D	U I	7 ]	0	Ņ	1		٠	•					•		,	٠				*			•			P	â	9.	17
A	٢	t		2	1	_	T	Α	S	Si	A	G	Ι	0	8	1	Αİ	_ I	E	R	Ą	D	I	S	М	٨l	_ 1	I	M.	13	¥ ī	0	٠		P	а	9.	19
A	r	t	•	2	2	_	D	Ε	N	Uſ	VC	E	•						٠			i e				s •		( •							ρ	а	g.	20
A	r	t		2	3	-	D	Ε	CI	0 8	2 5	?E	N	Z	Α		D F	ΞL	L	Α	Т	Α	SS	ŝΑ		• •		:	•				¥.	•	Р	а	9.	21
A	r	t		2	4	-	M	Ε	Z	Z :	I	D	Ι		C	0	N	TR	C	Ll	.0								0						p	a	g.	21
A	r	t		2	5	_	R	Ι	M	В	3 6	3	Ι		•						• ( - • )														р	а	9.	22
																		С	Α	Р(	)	Ι	IJ															
													S	Α	N	Z	Ι (			Р(					Ε	R E	= 5	S	ĭ									
													S	A	N	Z	I (								Ε	RE	= 5	S	Ĩ									
A	r		:::	2	6							) N	I		Ţ	R	Ιŧ	) N	I	AF	ED.	E	IN	1 T														5
Α	r		:::	2	6	- 0						) N	I		Ţ	R	Ιŧ	) N	I	AF	ED.	E	IN	1 T						* 14			•	<b>S</b> U	P	3	9.	24
Α	r		:::	2	6	7						) N	I		Ţ	R	Ιŧ	) N	I	AF	ED.	E	IN	1 T						* 14		•			P	а	9.	24
Α	r		:::	2	6	¥						) N	I		Ţ	R	Ιŧ	) N	I	AF	ED RI	EN	I M	NT R						* 14	• •		•	a <b>i</b> d	P	а	o,	24
Α	r						A	М	M :	I	N I	) #\ . S	I	R.	T.A	RT	I (	3 U	T	AF E	SI I	EN	IA TE	NT R	E	SS	ŝ I		*								9.	24
Α	r					-	A	М	M :	I	N I	) #\ . S	I	R.	T.A	RT	I (	3 U	T	AF E	SI I	EN	IA TE	NT R	E	SS	ŝ I		*								9.	24
		t		0.57	A	ıcı	A	R	M.	AA	¥ E	) AN	I	R.	ĪÀ	R.T	I (	3 N 3 U 7 E	T	AF E	RI I	EN	IN TE	NT R	E	5 \$	S I		*								9.	2.4
		t		0.57	A		A CE	M R	M: T:	I A A	N I	) AI S	IT	R. O	T.A	RT E	I t	ON BU VE	I C S	AF E	RII	E N S	IA TE	NT R	E.	5 \$	S I	C			ΤE	N	Z	Ι(	) \$	0		24
Α	r	t		2	7	-	A CE	M R	M: Ti	I A A	ME IF	) AN S	ITCI	P. O		R T - E .	I V	ON BU	T C S	AFE CC	RI I	E N S	I N	NT R	E	5 \$	6 I	С.		N I	T E	N .	z .	Ι(	P	0 a	g.	
A	r	t		2	7	-	A CE RD R	M R E I	M: Ti	IN T)	ME IF	) N (S EN	IT	R. 0	. A	RT - E	I I	ON BU	C S	AFE CC	RII	E N S	IN TE	NT R	E	5 \$	S 1	C		N I	T E	N .	z .	Ι(	P	0 a	g.	25

С	0	M	U	N	Ε	DI	E		٧	Ε	N	T	C
							 	 		THE RESERVE AND PERSONS ASSESSMENTS	*************		-

# CAPO V

# DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.	30	-	DISPOSIZIO	NI TRA	NSITORIE	pag.	28
Art.	31	-	ABROGAZION	I		pag.	29
Art.	32	=	EFFICACIA	DELLE	DISPOSIZIONI	pag.	29

successiva seduța, e si sottoscrițe come se	gue:	*
IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE	IL CONSIGLIERE ANZIANO
VERRUSTO	CANTILLERY CLJ	SANTAMARIA
Si certifica che la presente deliberazione	è stata affissa all'albo pretorio in dati	a odierna, per rimanervi per 15 gg. conse
cutivi, a norma della legge 9-6-1947 n.	530, art. 3	
BI5/09/I994	\$ 25°	M
IL MESSO COMUNALE		Visio: IL SEGRATARIO GENERALE
		(4)
La suestesa deliberazione è stata inviata al	l Comitato regionale di controllo in	data 15/09/1994 e avverso
la stessa non sono stati sollevati rilievi nei	termini di legge. SI ATTESTA, pert	tanto, che la presente deliberazione è dive-
nuta esecutiva per decorrenza dei termini,	a norma dell'art. 3 della legge num	. 530 del 1947 e dell'art. 59 della legge
num 62 del 1953.	8)	
<b>B</b>		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	a * y	IL SEGRETARIO GENERALE
(Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re	gionale di controllo, nella seduta del	ha say!
la decisione n	tot, che recita:	3
-		±
15	10	
	·	1 X
В		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO		IL SEGRETARIO GENERALE
SI CERTIFICA che la presente copia è co	onforme all'originale. Si rilascia in car	ta libera per uso amministrarivo.
B		IL SEGRETARIO GENERALE
<i>B</i>		Mr.



l suesteso processo verbale di deliberazion		
accessiva seduta, e si sottoscrige come seg	gue:	
IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE	IL CONSIGLIERE ANZIANO
VERRUSTO	CAMILLERI On 1	SANT/AMARIA
	Title frely	
	G Walls	
certifica che la presente deliberazione		odierna, per rimanervi per 1) gg. coi
ntivi, a norma della legge 9-6-1947 n. 5	30, art. 3	
B 15/09/1994	-	(VIII)
IL MESSO COMUNALE		Visio: IL SEGRETARIO GENERAL
Yolke T		I SEGNETATIO GENERAL
W =		191
a suestesa deliberazione è stata inviata al	Comitato regionale di controllo in di	ata 15/09/1994 e avve
a stessa non sono stati sollevati rilievi nei	termini di legge. SI ATTESTA, perta	nto, che la presente deliberazione è di
auta esecutiva per decorrenza dei termini,	a norma dell'art. 3 della legge num.	530 del 1947 e dell'arr. 59 della le
um. 62 del 1953.	wa termini del 1º dell'art. All la colore	primite.
	"A telle	3.1/81
B	Cleft Fire	[ A
IL RESPONSABLE DEL SERVIZIO		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO		IL SEGRETARIO GENERALE
TE RESPONSABLE DEL SERVIZIO		IL SEGRETARIO GENERALE
TE RESPONSABILE DEL SERVIZIO		IL SEGRETARIO GENERALE
		<u>AH</u>
	gionale di controllo, nella seduta del	<u>AH</u>
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re		<u>Att</u>
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re		<u>AH</u>
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re		<u>AH</u>
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re		<u>AH</u>
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re decisione n	tor, che recita;	<u>Att</u>
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re a decisione n	tot, che recita:  12 (12   12   12   12   12   12   12   1	ha espres
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re a decisione n	note the figure of the figure	ha espre
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re ti decisione n	or, the recita:  10.00	ha espre
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re  decisione n	note the figure of the figure	ha espres
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re decisione n	9.10.94 3.11.94	ha espre
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re a decisione n	9.10.94 3.11.94	ha espre
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re a decisione n	9.10.94 3.11.94	ha espre
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re a decisione n	9.10.94 3.11.94	IL SEGRETARIO GENERALE
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re a decisione n	9.10.94 3.11.94	IL SEGRETARIO GENERALE
Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato re a decisione n	9.10.94 3.11.94	IL SEGRETARIO GENERALE

La p

DE

Ogį

L'a.
alle
riu

 $Pr\epsilon$ 

Ris

AF A( BI BC C£ C.F Ci C, C Cı D D D D F F. C I. I. L

I